

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASSOLA, SCEVAROLLI, NOVELLINI, GRECO, ORCIARI, BUFFONI, CASTIGLIONE, BOZZELLO VEROLE, MARINUCCI MARIANI e FINOCCHIARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1984

Misure di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — Il Gruppo socialista del Senato da molti anni ritiene che la collaborazione interaziendale fra piccole e medie imprese nel settore industriale, commerciale e dell'artigianato, costituisca la risposta più moderna ed economicamente più valida alla concentrazione aziendale, che, nonostante si serva di economie di scala, è entrata in una fase involutiva sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale.

In questi anni di crisi economica le piccole e medie imprese hanno dimostrato vitalità, adeguandosi con elasticità all'evolversi dei mercati.

Il fiorire dei consorzi tra imprese, soprattutto per l'esportazione, dimostra che l'intuizione avuta dai socialisti fin dal 1975 si è indirizzata per il verso giusto.

Infatti dalla legge n. 374 del 1976, la cosiddetta legge Minnocci, sono trascorsi circa dieci anni ed i consorzi all'esportazione si

sono estesi in tutto il Paese, raggiungendo la consistente cifra di circa 200, cui aderiscono più di cinquemila imprese, per un totale di oltre trecentomila dipendenti.

Questi risultati sono stati ottenuti con una modesta spesa da parte dello Stato. Successivamente, lo strumento legislativo è stato ancora di più affinato nel 1980, individuando una nuova strada per sviluppare i consorzi, e non solo quelli all'esportazione, cioè le società consortili miste.

Questo nuovo strumento, che si è trasformato nella legge n. 240 del 1981, col titolo V estende la sua validità oltre la collaborazione interaziendale, per aggregare alle imprese gli enti locali territoriali e gli istituti pubblici di ricerca, in una sinergia volta allo sviluppo tecnologico delle imprese minori e alla creazione di un *habitat* nel quale l'industria possa svilupparsi.

Su questa ultima strada un ruolo propulsivo viene assunto dall'ente regione, quale

rappresentante politico diffuso sul territorio.

A quattro anni di distanza dall'ultima legge sui consorzi riteniamo vada compiuta una seria verifica per rendere lo strumento più elastico in tutte le sue articolazioni.

Per quanto riguarda i consorzi all'esportazione l'intervento fino ad oggi attuato con meccanismi legislativi vigenti si è dimostrato utilissimo. Si tratta oggi di consolidare l'esistente facendo compiere ai consorzi un salto di qualità. È per questo motivo che con il presente disegno di legge si apportano alcune modifiche non sostanziali allo strumento fino ad oggi adoperato, nella prospettiva di potenziamento e di ulteriore diffusione dei consorzi.

Se dai consorzi all'esportazione passiamo ai consorzi di servizio e alle società consortili miste per interventi territoriali, dobbiamo rilevare che i risultati non possono essere considerati soddisfacenti.

I titoli III e V della legge n. 240 del 1981 hanno avuto scarsa applicazione e la realtà consortile nel campo dei servizi alle imprese alla produzione, al rinnovamento tecnologico e alle dotazioni infrastrutturali stenta ad affermarsi.

Consapevoli di questa situazione, con il presente disegno di legge si è inteso modificare i titoli III e V della legge n. 240, finalizzando i contributi finanziari ad effettivi programmi di attività dei consorzi e delle società consortili miste.

Per quanto concerne più specificatamente i consorzi per l'innovazione tecnologica, la sua diffusione, al fine di raccordare il presente disegno di legge con la legge n. 46 del 1982 si è costituito un fondo fuori bilancio per l'erogazione di contributi finanziari ai programmi di attività, al quale possono accedere anche le società consortili miste.

La regione, pertanto, assume un ruolo fondamentale sia nel promuovere i consorzi misti per l'innovazione sia per agevolare direttamente la costituzione e lo sviluppo dei consorzi misti per l'infrastrutturazione.

Da alcuni anni si parla di servizi reali, ma a tutt'oggi poco si è fatto in questo settore.

Riteniamo che ancora una volta lo strumento consortile interaziendale e la partecipazione ad esso della regione, degli enti locali, del sistema bancario, delle camere di commercio, degli istituti pubblici e privati di ricerca, possa costituire la risposta più sofisticata all'esigenza che le piccole e medie imprese manifestano per il potenziamento dei servizi reali.

In questo contesto si pone oggi il problema della revisione organica dei meccanismi di intervento della legge n. 240 del 1981.

Articolo 1. — La modifica proposta intende esplicitare legislativamente l'interpretazione corrente in relazione alla legge n. 374 del 1976 e alla legge n. 240 del 1981, considerando ammissibile ai benefici non soltanto i consorzi fra imprese direttamente impegnate nell'attività di produzione e/o commercializzazione dei beni, ma anche quelli di cui facciano parte imprese che svolgono attività di servizio complementare.

Articolo 2. — Le modifiche che si intendono apportare all'articolo 3 della succitata legge n. 240 tendono a definire con esattezza la nozione di piccola e media impresa, escludendo quei consorzi costituiti con imprese appartenenti ad uno stesso gruppo imprenditoriale.

Articolo 3. — Sostituisce il titolo III della legge n. 240 del 1981, intitolando lo stesso « agevolazioni per i consorzi di servizio ». Il nuovo articolo 10 prevede la costruzione di un fondo speciale per il sostegno ai consorzi di servizi tra piccola e media impresa, fondo amministrato con gestione fuori bilancio. Detto fondo è finalizzato alla erogazione di contributi finanziari per agevolare i programmi di attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 6, lettera a), della legge n. 240. L'articolo 11 prevede che i consorzi e le società consortili debbano presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, un programma operativo

di massima. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico, valuterà l'ammissibilità del programma alla concessione del contributo finanziario. L'articolo 12 stabilisce che il contributo finanziario è concesso entro il limite di 400 milioni annui, nella misura massima del 40 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma, misura aumentabile al 60 per cento per i consorzi ubicati nelle aree del Mezzogiorno. Il contributo viene erogato a fronte degli investimenti materiali ed immateriali, mentre le spese generali di gestione possono essere finanziate nella misura del 10 per cento con un limite massimo di 40 milioni. Con l'articolo 12-bis si prevede che gli istituti di medio credito, anche in deroga dei singoli statuti possono concedere finanziamenti ai consorzi e alle società consortili.

Articoli 4, 5, 6 e 7. — Adegua lo strumento legislativo già previsto dalla legge n. 240 per i consorzi all'esportazione, da un lato ammettendo il disgiunto riferimento dello scopo sociale alla esportazione ovvero all'attività promozionale, dall'altro aumentando il numero delle imprese che debbono consorziarsi (dieci) ed il fondo consortile (20 milioni). Questi limiti sono ridotti alla metà per i consorzi ubicati nei territori del Mezzogiorno, per quelli operanti in settori particolarmente specializzati e per quelli di recente costituzione. La misura del contributo è pari al 40 per cento delle spese sostenute, con un limite massimo di 100 milioni, elevabile a 150 e 200 milioni per i consorzi costituiti rispettivamente da non meno di 50 e da non meno di 100 imprese.

In particolare l'articolo 5 si propone il rilancio di uno strumento agevolativo (contributi speciali per il finanziamento di programmi pluriennali di attività) previsto dalla legge n. 240, ma quasi del tutto inutilizzato, probabilmente perchè alternativo ai contributi annuali, di più agevole e rapido ottenimento.

Per rendere tale strumento più appetibile si propone intanto l'elevazione dal 50

per cento al 55 per cento della percentuale di finanziamento delle spese programmate (65 per cento per i consorzi tra imprese meridionali) e da 150 a 200 milioni del limite massimo di contributo erogabile per programma triennale (250 milioni nel Mezzogiorno).

Si prevede, inoltre, la possibilità di liquidazione di un'anticipazione e quella che al contributo accedano anche più consorzi, per il finanziamento di programmi comuni. La non cumulabilità dei contributi speciali con quelli annuali è infine limitata alle sole spese strettamente attinenti all'attuazione del programma.

I contributi speciali vengono riservati ai consorzi costituiti tra almeno 50 imprese e a programmi triennali di penetrazione commerciale, identificati con il rinvio alla lettera n) dell'articolo 15 della legge n. 227 del 1977.

Articoli 8, 9 e 10. — Apportano modifiche al titolo V della legge n. 240, meglio specificando i soggetti partecipanti alle società consortili, nonché gli strumenti dell'intervento.

Articolo 13. — Potenzia il ruolo della regione. Infatti le domande per la concessione dei contributi sia per i consorzi e i servizi, sia per quelle all'esportazione, sia per le società consortili miste per l'innovazione tecnologica e la sua diffusione, dovranno essere inviate in copia alla regione nel cui territorio il consorzio ha sede legale, affinché la stessa possa esprimere parere obbligatorio.

Articolo 14. — Concerne il finanziamento del fondo dal 1985 al 1990 per una somma di lire 72 miliardi. Per il 1984 nessun nuovo onere finanziario è previsto perchè si utilizzano le disponibilità residue di cui all'articolo 11 della legge n. 240, nonché lo stanziamento già effettuato a carico del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 2195 del codice civile, aventi lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti, nonché l'innovazione dei processi produttivi e della gestione organizzativa e finanziaria delle imprese consorziate.

Possono usufruire degli stessi benefici anche i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni degli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta, nonché i consorzi e le società consortili costituiti da imprese artigiane e dalle imprese di cui al precedente comma ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è aggiunto il seguente comma:

« Le società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale possono far parte dei consorzi e delle società consortili ammessi ai benefici previsti dalla presente legge se non superano i limiti dimensionali indicati nel precedente comma. Non possono, comunque, usufruire dei benefici della presente legge consorzi costituiti esclusivamente fra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale ».

Art. 3.

Il titolo III, « Agevolazioni creditizie », della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Titolo III - Agevolazioni per i consorzi di servizi.

Art. 9. — I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, esercitanti le attività previste dall'articolo 6, possono usufruire di contributi alla gestione e agli investimenti materiali ed immateriali, nei limiti e con le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 10. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il " Fondo speciale per il sostegno ai consorzi di servizi " costituiti fra le imprese di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed è finalizzato alla erogazione di contributi finanziari ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge e alle società consortili miste di cui al successivo articolo 17, lettera a), per agevolarne i programmi di attività, attraverso il parziale finanziamento delle spese di investimento in beni materiali e/o immateriali, nonché delle spese generali di gestione.

Gli interventi del fondo sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere di un comitato tecnico composto da:

- 1) un rappresentante designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 2) un rappresentante designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- 3) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

4) un rappresentante di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designato dalle organizzazioni più rappresentative presenti nel CNEL.

Il comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario dallo stesso delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante di ciascuna regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile richiedente gli interventi del fondo.

Art. 11. — Per accedere agli interventi contributivi del fondo, i consorzi e le società consortili, di cui agli articoli 1 e 13 della presente legge, debbono presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, un programma operativo di massima, anche a carattere pluriennale, chiedendone l'ammissione agli interventi del fondo stesso.

Il programma dovrà indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali e/o immateriali;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva prevista e la sua eventuale articolazione annuale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al precedente articolo 10, ammette il programma alla concessione del contributo finanziario. Il contributo viene liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute, entro 60 giorni dalla presentazione del conto profitti e perdite di cui al bilancio dell'esercizio di riferimento del programma realizzato. Le spese relative agli investimenti materiali e/o immateriali saranno liquidate sulla base di idonea documentazione.

Art. 12. — Il contributo finanziario è concesso entro il limite di 400 milioni annui, nella misura massima del 40 per cento, aumentabile al 60 per cento per i consorzi e le società consortili ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, calcolata sulle spese sostenute per la realizzazione del programma.

Le sopraindicate misure del contributo sono riferite agli investimenti materiali e a quelli immateriali, comprendenti l'acquisto di brevetti e di conoscenze tecnologiche, la prestazione di assistenza e consulenza gestionale, finanziaria e organizzativa e per l'introduzione di nuove tecnologie nelle aziende, la sperimentazione, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'avvio e il potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.

Per le spese generali di gestione il contributo è concesso nella misura del 10 per cento degli importi risultanti dal conto profitti e perdite, con il limite massimo di 40 milioni.

Art. 12-bis. — Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, nei limiti delle somme non ammesse al contributo di cui all'articolo 10 della presente legge, utilizzando la raccolta ordinaria o linee di credito speciali ottenute attraverso il fondo rotativo costituito con legge 28 novembre 1980, n. 782, o attraverso linee di credito concesse dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

Art. 12-ter. — I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di

un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

Detto contributo può essere concesso per le domande presentate entro la fine dell'esercizio relativo all'ultima autorizzazione di spesa prevista per la lettera a) dell'articolo 29, numero I, della legge 12 agosto 1977, n. 675, utilizzando le disponibilità stanziare per investimenti a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all'articolo 19 della stessa legge.

Eventuali contributi concessi da regioni e da altri enti locali per ridurre gli interessi dei crediti ottenuti da piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane mediante la garanzia collettiva di consorzi e cooperative non possono superare di due punti percentuali i "ristorni" corrisposti dalle imprese affidate, in base alle convenzioni intercorrenti con le aziende di credito, e destinati all'incremento dei fondi di garanzia collettiva ».

Art. 4.

L'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi o le società consortili aventi per scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e/o l'attività promozionale intesa a potenziarla. A tali scopi può aggiungersi quello dell'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese partecipanti.

Ai consorzi di cui al precedente comma possono essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1986, per usufruire dei benefici della presente legge i consorzi per il commercio estero debbono essere costituiti da non meno di dieci imprese e con un fondo o capitale consortile non inferiore a 20 milioni.

I limiti di cui al comma precedente sono ridotti alla metà per i consorzi costituiti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i consorzi o società operanti in settori particolarmente specializzati, per i consorzi o società che allo scadere dell'esercizio di volta in volta in considerazione risultino costituiti da non più di due anni.

La misura del contributo di cui al secondo comma non può essere superiore al 40 per cento delle spese risultanti dal conto profitti e perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni. Tale limite massimo è elevato a lire 150 e a lire 200 milioni per i consorzi che all'atto della presentazione della domanda risultino costituiti rispettivamente da non meno di cinquanta o da non meno di cento imprese.

Nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché per i consorzi che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da un numero di imprese superiore del 50 per cento al numero delle imprese partecipanti nell'esercizio precedente, la percentuale massima del contributo è elevata al 50 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui al comma precedente.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, dai programmi di attività svolti, nonché da un atto notorio o da una dichiarazione sostitutiva attestante che sono rispettate dal consorzio richiedente le condizioni ed i requisiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

Sulla base della documentazione indicata nel comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 15 della presente legge ».

Art. 5.

L'articolo 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Ai consorzi per il commercio estero costituiti da almeno cinquanta imprese possono essere altresì concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione in paesi diversi da quelli delle Comunità europee di programmi pluriennali ricompresi tra quelli di cui alla lettera *n*) dell'articolo 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con particolare riferimento a quelli intesi:

a) alla organizzazione all'estero di centri di servizi di assistenza e consulenza alle imprese associate, per i problemi inerenti agli scambi;

b) alla organizzazione all'estero, nell'interesse delle imprese associate, di centri di servizi di assistenza post-vendita per gli acquirenti dei prodotti delle imprese consorziate;

c) alla organizzazione all'estero di centri di servizi volti ad agevolare la partecipazione delle imprese consorziate a gare ed appalti sui relativi mercati.

I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 9 della presente legge.

Ai beneficiari del contributo speciale, il contributo finanziario annuale previsto dall'articolo 13 della presente legge è concesso sulla base delle spese computate al netto di quelle attinenti alla realizzazione dei programmi pluriennali.

I contributi speciali possono essere concessi nella misura massima del 55 per cento delle spese programmate e per un importo massimo di lire 200 milioni per programma triennale. I limiti stessi sono elevabili al 65 per cento ed a lire 250 milioni per i consorzi e le società consortili prevalentemente costituiti tra imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì concessi per programmi comuni a più consorzi o società consortili, purchè il numero delle imprese ad essi partecipanti non sia inferiore a cinquanta.

I programmi, che devono indicare le specifiche attività da svolgere, i tempi e i modi di attuazione, nonchè i preventivi di spesa, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero del commercio con l'estero, corredati dell'atto costitutivo e dello statuto dei consorzi o società consortili.

L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati avverrà anno per anno a consuntivo, previo accertamento delle spese effettivamente sostenute in attuazione del programma. All'atto dell'approvazione, potrà disporsi l'erogazione, in via anticipata, di una quota non superiore al terzo delle spese programmate per il primo anno.

Il Ministro del commercio con l'estero stabilisce la ripartizione di massima dei fondi di cui all'articolo 12-ter della presente legge tra contributi annuali e contributi speciali e provvede all'approvazione dei programmi, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 15 della presente legge ».

Art. 6.

I consorzi per il commercio estero già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto disposto dall'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, nel testo modificato dalla presente legge, salva, fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento, l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

L'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« All'onere finanziario derivante dalla corresponsione dei contributi di cui all'arti-

colo 13 della presente legge provvede annualmente la legge finanziaria mediante apposito stanziamento sul capitolo di spesa n. 1612 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Per l'esercizio finanziario 1985 lo stanziamento di cui al comma precedente è fin d'ora determinato in lire 15 miliardi ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dai seguenti:

« Per le finalità di seguito specificate possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, alle quali possono partecipare gli enti locali territoriali, le associazioni di categoria, gli istituti ed enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e dell'innovazione, le finanziarie regionali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli istituti bancari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio regolamento lo statuto tipo cui devono uniformarsi gli statuti sociali.

Nello statuto sarà previsto che la quota consortile sottoscritta complessivamente dagli enti pubblici e dalle finanziarie regionali non può superare il 45 per cento del capitale consortile ».

Art. 9.

L'articolo 18 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 17, lettera a), della presente legge, le società consortili possono accedere al contributo a fondo perduto di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge ».

Art. 10.

L'articolo 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 17, lettera *b*), della presente legge, le regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili, elevabile al 40 per cento per le iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 400 milioni per l'acquisizione di aree e la loro urbanizzazione e di lire 300 milioni per la singola iniziativa produttiva destinata alla costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriale e artigianale, depositi e magazzini ».

Art. 11.

L'articolo 20 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Le domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 19 della presente legge dovranno essere presentate alla regione competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto della società consortile, da una relazione concernente i programmi di attività nonché da copia della documentazione delle spese sostenute ».

Art. 12.

L'articolo 22 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui agli articoli 10 e 11 possono cumularsi con finanziamenti agevolati disposti da altre leggi dello Stato, compresa la legge 17 febbraio 1982, n. 46, purchè non venga superata complessivamente la misura massima di intervento del 50

per cento nelle spese di investimento previste dal programma di attività del consorzio o della società consortile.

Il limite di cui al comma precedente è elevato al 70 per cento per le iniziative intraprese da consorzi o società consortili aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

Art. 13.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 13 e 18 della legge 21 maggio 1981, n. 240, come modificati dalla presente legge, i consorzi dovranno inviare copia della domanda, corredata della necessaria documentazione, alla regione nel cui territorio il consorzio ha sede legale.

Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere s'intende favorevole.

Art. 14.

È autorizzato il conferimento a carico del bilancio dello Stato al fondo di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, come modificato dalla presente legge della somma di lire 72 miliardi per il periodo 1985-1990.

Alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240, come modificato dalla presente legge, si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 48 miliardi per gli esercizi finanziari 1985-1990 assegnando le rispettive somme alle regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli stanziamenti annui saranno determinati dalla legge finanziaria relativa a ciascun esercizio.

Per l'esercizio finanziario 1985 lo stanziamento di cui ai commi precedenti è determinato, rispettivamente, in 12 e 8 miliardi di lire.